**N. R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

*Seconda Sezione civile, crisi d’impresa ed esecuzioni forzate*

\_\_\_\_\_\_\_

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

promossa da

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

contro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Giudice dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

visto il decreto di trasferimento emesso in data odierna con riferimento al seguente immobile

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tenuto conto dell’attuale stato di occupazione dell’immobile da parte del debitore e del suo nucleo familiare,

visto l’art. 560 comma 8 c.p.c.,

emette il seguente

**ORDINE DI LIBERAZIONE**

Esaminata la relazione del custode da cui risulta l’attuale occupazione del bene immobile pignorato da parte del debitore e della sua famiglia,

tenuto conto dell’intervenuta aggiudicazione del bene pignorato e del decreto di trasferimento emesso,

visto l’art. 560 comma 8 c.p.c.,

ORDINA

alla parte esecutata e a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo opponibile alla procedura, l'immediato rilascio in favore del Custode Giudiziario dell’immobile pignorato libero da persone e vuoto da cose,

DISPONE

che il Custode dia attuazione al provvedimento, senza l’osservanza delle formalità di cui agli art.605 e ss. c.p.c.,

letti gli artt. 560 e 68 c.p.c. e 14 Ord. Giudiziario,

ORDINA

* al Questore di Bergamo e al Dirigente del Commissariato di P.S. di Treviglio per gli immobili siti nel Comune di Bergamo e Treviglio
* al Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio – per gli immobili siti nella Provincia di Bergamo (con esclusione del Comune di Bergamo e Treviglio)

di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione della liberazione disposta, secondo le disposizioni sotto riportate.

DISPOSIZIONI AL CUSTODE NELLA SUA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DELL’ATTUAZIONE DEL PRESENTE ORDINE DI LIBERAZIONE

Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato della attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni.

1. munito di copia del presente provvedimento si recherà prontamente sul luogo della custodia;
2. qualora l’immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso;
3. qualora l’immobile sia occupato dalla parte esecutata, la renderà edotta dell’avvenuta emissione dell’ordine e gli intimerà verbalmente di liberare l’immobile da persone e cose; secondo le circostanze, assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc.);
4. qualora rinvenga un terzo che si faccia compiutamente identificare, gli notificherà comunque il provvedimento e continuerà nella attuazione della liberazione disposta, ancorché lo stesso accampi diritti di godimento sull’immobile senza esibire alcun titolo opponibile alla procedura; secondo le circostanze, assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc.);
5. se la parte tenuta al rilascio non è presente il custode deve comunicare l’ordine di liberazione al debitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di 10 giorni dall’assegnazione dell’incarico;
6. qualora l’occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse (ad es.: luogo di ubicazione dell’immobile, generalità dell’esecutato, degli occupanti ecc. );
7. concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell’accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 60 giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell’eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione dell’ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei 60 giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell’inadempimento all’ordine del giudice;
8. notizierà quindi l’occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l’ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell’immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
9. secondo le circostanze il custode è sin d’ora autorizzato ad informare il Sindaco del Comune, a chiedere l’intervento dei Servizi Sociali, la nomina del medico, del fabbro o di altro ausiliario che lo assista, procurandone la presenza sul luogo;
10. quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza (beni deperibili), avendo comunque cura di effettuarne un sommario inventario, anche a mezzo di ripresa fotografica o audiovisiva. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;
11. il custode richiederà istruzioni particolari al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie.

**Disposizioni alla Forza Pubblica per l’attuazione del presente ordine di liberazione (artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario**

a) Ricevuta segnalazione dal Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato, valutati i riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, dovrà concordare con questi la data e l’orario dell’accesso ai fini della liberazione dell’immobile, tenuto conto del termine di 60 giorni imposto; potrà nelle more convocare l’inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l’osservanza dell’ordine di giustizia impartito;

b) Dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo;

c) I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall’immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.).

Si comunichi alle parti, al delegato e al custode.

Bergamo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Giudice dell’esecuzione

dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_